



Polizza Fidejussoria per la Cauzione Definitiva


Polizza	Cauzioni Pubblici Appalti di lavoro o forniture					
	Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia / Codice	Categoria rischio	
	1033404527	15		1033 / IEE	112	
	Durata della Garanzia		Decorrenza	Scadenza		
	0 giorni 6 mesi 2 anni		28/01/2013	28/07/2020		
	Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		
	Annuale					
Contraente (Ditta Obbligata)	Denominazione					
	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
	Indirizzo		C.A.P.	Località	Provincia	
	VIA G. FALCONE 86		97100	RAGUSA	RG	
	Codice Fiscale o Partita I.V.A.			Numero posizione (carpetta)		
	01163330887 / 01163330887			00000106541		
Stazione Appaltante (Beneficiario)	Denominazione		Sede			
	COMUNE DI RAGUSA		CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG)			
Estremi del Contratto	Descrizione appalto					
	APPALTO DELLA GESTIONE DELLA CONDUZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE.					
Somma garantita	Luogo di esecuzione					
	comune di ragusa					
	Costo complessivo appalto					
	3.028.435,30					
Con condizioni Particolari	Somma Garantita					
	Fino alla concorrenza massima di 174.793,10 Euro Cento-settantaquattromilasettecentonovantatre/10					
Precedenti con corrispondere	Alla Firma		Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
			3.884,29	0,00	485,54	4.369,83
	Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)		1.553,71		194,22	1.747,93
	Originale in quattro esemplari in:		RAGUSA (RG)		il 29/01/2018	

L'Agente certifica che la firma del Contraente/Ditta Obbligata è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità.

L'importo di € 4.369,83 è stato pagato

Oggi 09-02-2014 a mie mani

L'Agente


Produttore o Esattore
 (timbro e firma)


La HDI Assicurazioni in seguito denominata Società in possesso dei requisiti di cui alla L. 348/82 autorizzata ISVAP con provvedimento del 22/7/94 pubblicato in G.U. n. 186 del 10/8/94 si costituisce fidejussore a favore dell'Ente Garantito e nell'interesse del Contraente, alle condizioni che seguono, per gli importi da questo dovuti in dipendenza della obbligazione garantita sopra descritta e sino alla concorrenza della somma massima garantita.

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Ente Garantito

Art. 1 - Oggetto della garanzia. - La Società si impegna nei confronti dell'Ente Garantito, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti al contratto di appalto di cui alla Polizza fidejussoria.

Art. 2 - Durata della garanzia. - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Polizza fidejussoria:

- decorre dalla data effetto della presente;
- ha validità fino a liberazione da parte dell'Ente Garantito, ma trova comunque applicazione la previsione dell'art. 5 L. 10/12/1981 n. 741, che dispone l'estinzione delle garanzie trascorso il termine di legge per il collaudo dei lavori, sempreché il mancato collaudo non dipenda dal fatto imputabile al Contraente.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Polizza fidejussoria o con comunicazione scritta dell'Ente Garantito alla Società.

Art. 3 - Escussione della garanzia. - La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Ente Garantito inviata per conoscenza anche al contraente, presentata in conformità di successivo art. 5 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.

La Società rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell'art. 1957 C.C.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione. - La Società, nei limiti delle somme pagate, è surrogata all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Ente Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni alla Società. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 6 - Premio. - Il premio dovuto dal contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Polizza fidejussoria. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto all'Ente Garantito.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 7 - Foro competente. - In caso di controversia fra la Società e l'Ente Garantito, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cc. Proc. Civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge. - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente

Art. 9 - Calcolo del premio. - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata ed in unica soluzione del premio, che è integralmente e definitivamente acquisito alla Società, a prescindere dalla effettiva durata della garanzia.

Art. 10 - Rivalsa. - Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero. - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Controgaranzia. - Il Contraente è tenuto a fornire alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, idonea controgaranzia per il totale importo garantito, oltre che nei casi previsti dall'art. 1953 C.C., nei seguenti casi:

- protesto a carico del Contraente o altre manifestazioni di sua insolvenza;

- liquidazione o trasformazione del Contraente;
- cessione da parte del Contraente dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- inadempimento del Contraente in ordine al pagamento di premi, anche di proroga, relativi ad altre polizze stipulate con la Società;

- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di qualsiasi altro credito vantato dalla Società nei suoi confronti.

Le somme versate restano acquisite alla Società a garanzia del regresso, fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi di polizza. Al verificarsi della liberazione dagli obblighi di polizza, la Società restituirà le somme con gli interessi legali.

La Società è autorizzata ad utilizzare dette somme per effettuare il pagamento dell'eventuale indennizzo richiesto, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Mancata accettazione della polizza

La Società ha predisposto la presente polizza sulla scorta dei dati forniti dal Contraente al quale compete, prima del deposito della stessa, controllare la conformità della polizza, nella sua interezza, a quanto richiesto dal Beneficiario.

Ne deriva che errori, omissioni e qualunque causa comportante il disconoscimento della idoneità della cauzione non potrà costituire diritti a favore del Contraente.

Art. 14 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro Competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.

In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.

Coef.
Società

Il Contraente

Via G. Falcone, 85 97100 Ragusa
Tel. 0932 254063
pegasosociale@pec.it
0116330071

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 10 - (Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.); Art. 12 - (Controgaranzia); Art. 13 - (Inidoneità della Cauzione - Esclusione di responsabilità della Società)

Il Contraente

Via G. Falcone, 85 97100 Ragusa
Tel. 0932 254063
pegasosociale@pec.it
0116330071

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209.

Il Contraente

Via G. Falcone, 85 97100 Ragusa
Tel. 0932 254063
pegasosociale@pec.it
0116330071

HDI Assicurazioni S.p.A.

R. M. M.



Allegato n. 1 a Polizza n. 1033404527 Ag. n. 1033 IEE

Contraente:

PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

(Denominazione/cognome - nome)

VIA G. FALCONE 86 - 97100 RAGUSA (RG)

(Sede/indirizzo)

01163330887 / 01163330887

(Codice fiscale/partita IVA)

Beneficiario:

COMUNE DI RAGUSA

(Denominazione)

CORSO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG)

(Sede/indirizzo)

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. Tutte le condizioni eventualmente in contrasto e richiamate nelle polizze e nei suoi eventuali allegati, devono ritenersi abrogate e sostituite dalle previsioni di legge.

In particolare si precisa che:

La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

Via G. Falcone 86 - 97100 Ragusa
Tel. 0932/2921254001
pegaso@pec.it
P.IVA 01163330887

HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

R. M. M.

Originale in quattro esemplari in: RAGUSA (RG)

il 29/01/2018


L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di identità

L'Agente

Il sottoscritto, in qualità di Beneficiario, ha ricevuto in data 02/02/2018, l'importo di Euro 10.000,00 (dieci mila euro) a titolo di indennizzo per la perdita del proprio veicolo, come previsto dalla polizza n. 1033404527.

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R.
N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



Cognome	MOSCA
Nome	ROBERTO
data di nascita	19/11/1961
numero di carta di identità	C4408
professione	DIRIGENTE
indirizzo	VIA ABRUZZI 10
cap	00144
città	ROMA
stato	ITALIA
professione	STATO LIBERO
professione	DIRIGENTE
comprovato e contratto salente	1,84
cap	00144
città	ROMA
stato	ITALIA
professione	STATO LIBERO
professione	DIRIGENTE



Il sottoscritto ROBERTO MOSCA, nato a Roma il 19 novembre 1961, domiciliato per la carica in Roma Via Abruzzi 10 CF. MSCRRRT61S19H501Z in qualità di Direttore Generale della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Via Abruzzi 10 - Reg. Impr. di Roma al n. 7122/92 e R.E.A. di Roma n. 757472/92 n. partita IVA 04349061004 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 del 08/06/1993 (G.U. 14/06/1993), di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 05 Giugno 2017, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, li 02.02.2018

Il dichiarante
HDI Assicurazioni SpA

Rob. Mosca

